

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA DI UN SISTEMA DI DISASTER RECOVERY PER LE PIATTAFORME IT DI RSM. CIG: 7541613FE9. CUP J81B15000920001

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società in house di Roma Capitale, di seguito brevemente indicata come RSM, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene il, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra,

e

dall'altra parte la società, con sede in, Via, Codice Fiscale e Partita IVA n., risultata aggiudicataria della gara per l'affidamento dell'appalto di fornitura di un sistema di Disaster Recovery, di cui al Bando di Gara n., come da, di seguito brevemente indicata come Appaltatore, per la quale interviene il nato a, il, in qualità di, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

a) con Deliberazione n. 350 del 28.10.2015, la Giunta Capitolina ha confermato la partecipazione di Roma Capitale al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) – cofinanziato dalla Commissione Europea con il contributo dei fondi SIE 2014-2020 -, ed ha approvato le schede progettuali che individuano gli ambiti tematici delle Azioni integrate da realizzare, attribuendo per competenza al

Dipartimento Mobilità e Trasporti la responsabilità delle fasi progettuale ed attuativa dell’Azione integrata denominata “Roma in Movimento”, rispondente all’Obiettivo Tematico (OT) 4 – Energia Sostenibile e Qualità della Vita – nella quale sono state individuate e finanziate tre linee di intervento nei seguenti ambiti tematici: HUB MULTIMODALI; PIANO CICLABILITA’ ED ESTENSIONE RETE CICLABILE ROMANA; SISTEMI ITS.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1023 del 21.11.2017 e relativo Disciplinare, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha affidato a RSM il compito di realizzare gli interventi relativi alla seconda annualità dell’Azione integrata “Roma in Movimento”, nel cui ambito rientra anche l’incarico concernente l’espletamento di una procedura concorsuale per la fornitura delle infrastrutture hardware e software, nel rispetto del regolamento GDPR, e dell’insieme delle attività necessarie alla predisposizione di un sistema di *Disaster Recovery* per le piattaforme IT di RSM;

- b) in esecuzione del relativo disciplinare di gara, con bando di gara n., la RSM ha indetto procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- c) l’aggiudicazione è stata disposta con , divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti;
- d) l’Aggiudicatario contestualmente all’offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull’esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE

La RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente contratto, la fornitura di un sistema di Disaster Recovery di cui al bando di gara n., alle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del, presentata in sede di gara, nonché alle condizioni dell'offerta tecnica, in quanto compatibili.

2.1 L'appalto è articolato nelle seguenti prestazioni, come più dettagliatamente descritte all'art. 2 del Capitolato Speciale, da svolgere in fasi successive, ciascuna della durata di seguito indicata:

- a) Assessment dell'intera infrastruttura della RSM e conseguente predisposizione di un Piano esecutivo di progetto, contenente l'architettura infrastrutturale logica e fisica del sistema di Disaster Recovery, secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale. L'Appaltatore deve consegnare detto Piano alla RSM entro il termine di come da offerta tecnica, per la successiva verifica ed approvazione all'uopo certificata da apposito verbale.
- b) Fornitura, installazione e configurazione dell'infrastruttura hardware e software, comprensiva degli strati logici e fisici e delle loro interrelazioni, secondo la soluzione tecnologica richiesta e come da piano esecutivo di progetto approvato dalla RSM, con le garanzie di elevati livelli di sicurezza perimetrale attraverso l'uso di necessari apparati (firewall,

IPS, antivirus). Tali attività devono essere concluse entro 6 mesi dalla data del verbale di approvazione del Piano esecutivo di progetto.

c) Implementazione delle procedure DR, consegna della relativa documentazione ed assistenza alla verifica di conformità dell'intero sistema. Alla conclusione positiva di detta fase, della durata di un mese dalla data di comunicazione formale della precedente fase di fornitura ed installazione, verrà sottoscritto il verbale di conformità.

Dalla data di sottoscrizione del verbale di conformità decorre il periodo di 36 mesi, durante il quale l'Appaltatore dovrà erogare/eseguire:

1. servizi di housing/colocation anche presso provider esterno di uno spazio dedicato all'infrastruttura di proprietà RSM, comprensivo delle linee di comunicazione con il sito primario, come indicato all'art.6 del Capitolato Speciale, nonché dell'alimentazione elettrica adeguati al corretto funzionamento del sistema DR, per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di conformità.
2. simulazione DR periodica, con frequenza, come da offerta tecnica, tesa a verificare la corretta erogazione dei servizi e la costante adeguatezza del sistema DR;
3. assistenza in garanzia hardware e software dell'intera infrastruttura DR;
4. mantenimento ed aggiornamento delle procedure DR, adeguando i sistemi e le configurazioni secondo le variazioni sul sito primario.

2.2 Inoltre l'Appaltatore è obbligato a eseguire attività di manutenzione evolutiva eventualmente richiesti dalla RSM nel periodo di durata del contratto.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente contratto è pari ad € .../.. (euro/..), oltre IVA, così ripartito:

- A. € .../.. (euro/..), oltre IVA, determinato al netto del ribasso del ...% quotato dall'Appaltatore sull'importo a base di gara di € 393.442,62 (euro trecentonovantatre quattrocentoquarantadue/98), oltre IVA, per tutte le attività comprese per la fornitura dell'intero sistema Disaster Recovery;
- B. € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), oltre IVA, a consumo, quale importo massimo per le attività di manutenzione evolutiva che saranno eventualmente richieste dalla RSM durante il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore dà atto che detta somma sub B. potrà essere non versata in tutto o in parte dalla RSM, ove non vengano richiesti interventi di manutenzione evolutiva, senza che l'Appaltatore stesso abbia nulla a pretendere. Gli interventi di manutenzione evolutiva saranno corrisposti applicando le tariffe giornaliere di € per la figura del progettista e di € per la figura dell'IT Specialist, al netto del ribasso di gara applicato sugli importi rispettivamente di € 600,00 ed € 800,00, oltre oneri fiscali.

3.1 L'Appaltatore dà altresì atto che, stante la natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, gli oneri relativi alla sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente contratto ha la durata massima di 45 (quarantacinque) mesi a far data dalla sottoscrizione dello stesso, articolata nel tempo massimo di ... mesi per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2.1, lett.

dalla a) alla c) e nel successivo periodo di 36 mesi per le attività indicate nel medesimo art. 2.1 da n. 1) a n. 4).

ART. 5 – TEAM DI PROGETTO

L'Appaltatore dà atto che il Team di Progetto che concretamente eseguirà l'appalto, è quello indicato nell'offerta tecnica, come stabilito all'art. 8 del Capitolato Speciale.

ART. 6 – CONTESTO DI RIFERIMENTO – INFRASTRUTTURE E SERVIZI

L'Appaltatore dà atto di conoscere il contesto di riferimento sia relativamente ai servizi informativi che riguardo all'infrastruttura, come puntualmente descritti negli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale.

ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E LIVELLO DI TIER

L'Appaltatore dà atto che tutti i servizi erogati dalla RSM dovranno essere valutati e classificati in base all'impatto che avrebbe una loro interruzione sulla produttività, suddividendo i servizi medesimi secondo i seguenti livelli, dettagliatamente disciplinati all'art. 5 del Capitolato Speciale:

- servizi critici, orientati al pubblico o diretti all'utenza finale per i quali potrebbe essere richiesto un tempo di ripristino ridotto e che hanno quindi carattere prioritario;
- servizi non critici, funzionali al sistema IT i quali non rappresentano un blocco della produttività e i cui dati possono essere ripristinati anche dopo la ripresa della piena operatività dei sistemi.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Relativamente all'importo contrattuale previsto al precedente art. 3 sub A., i pagamenti saranno eseguiti in n. 3 rate, come di seguito specificato:

- una prima fattura, pari al 20% del suddetto importo, all'approvazione del Piano esecutivo di progetto (art. 2.1 lett. a);
- una seconda fattura, pari al 60%, alla data di avvio operativo del sistema (art. 2.1 lett. c);
- l'ultima fattura, pari al 20%, al termine del periodo di 36 mesi previsto.

L'appaltatore dà atto che la RSM effettuerà i suddetti pagamenti nei termini di legge, subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale. Conseguentemente per eventuali ritardi sarà responsabile Roma Capitale medesima.

8.1 Le fatture relative agli interventi di manutenzione evolutiva saranno emesse alla verifica di conformità dei singoli interventi.

8.2 Ogni singola fattura dovrà contenere: data, trimestre di riferimento e chiara indicazione del CIG. La RSM provvederà alla liquidazione delle stesse, regolarmente emesse, nei termini di legge.

8.3 Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs 50/16 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo documento unico di regolarità contributiva.

8.4 Qualora la RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino inadempienza contributiva, da parte dell'Appaltatore, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8.5 La RSM effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare il sig., nato a, il C.F:

8.6 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla RSM ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante rilasciata da in data, per un importo di € ... (euro .../..), calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i., fatta salva la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i. medesimo.

ART. 10 – SERVICE LEVEL AGREEMENT

Fermo tutto quanto previsto all'art. 7 del Capitolato Speciale, che qui si ha per intero riportato, in ordine alla valutazione del sistema DR, i tempi di ripristino previsti dall'Appaltatore nella propria offerta sono:

Recovery Point Objective (RPO) per i servizi critici e per i servizi non critici;

Recovery Time Objective (RtO) per i servizi critici e per i servizi non critici;

10.1 La RSM e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che i livelli di servizio che l'Appaltatore stesso dovrà garantire saranno oggetto di test periodici.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal Capitolato Speciale, comprensivo degli allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia.

11.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 12 - PENALITA'

In caso di inadempimento all'Appaltatore verranno applicate le seguenti penalità:

- € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano Esecutivo di Progetto, rispetto al termine indicato nel precedente art. 2.1 lett. a); si applica anche in caso di mancata approvazione;
- € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'avvio operativo dell'intera infrastruttura rispetto ai tempi indicati nel precedente art. 2.1 lett. c) fino alla prima settimana. Oltre detto tempo, la penale sarà pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni giorno di ritardo;

- € 3.000,00 (euro tremila/00) in caso di esito negativo dei test programmati. Qualora si verificasse detta ipotesi, è fatto obbligo all'Appaltatore di ripristinare le funzionalità e ripetere il test entro quindici giorni;
- € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle funzionalità di cui al precedente punto, fino ad un massimo di quindici giorni. L'Appaltatore prende atto che qualora anche il secondo test abbia esito negativo, l'ammontare delle penali sarà pari al doppio.

Raggiunto l'importo complessivo delle penali applicate il 10% dell'importo contrattuale, la RSM avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

12.1 Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento da parte della RSM. Decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto valida opposizione, le penali si intendono accettate.

È sempre fatto salvo il diritto della RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, la RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto.

13.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456

Codice Civile le fattispecie di seguito previste:

- venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- violazione della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 16;
- violazione del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 17;
- subappalto non autorizzato;
- quando l'importo delle penali di cui al precedente art. 12 raggiunga il 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 3 lett. A);
- grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del contratto ovvero mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.

13.2 In caso di risoluzione del contratto, qualunque sia il motivo, la RSM avrà diritto ad incamerare la garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata dalla RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile delle attività eseguite dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del

subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 11.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 8.5.

ART. 15 - RECESSO

Il diritto di recesso della RSM è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

ART. 16 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi alla RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

16.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 17 – GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITA'

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte della RSM dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore dà altresì atto che il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 (modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019, approvato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017), allegato alla documentazione di gara (Art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012) e di cui all'allegato sub A), costituisce parte integrante del contratto.

17.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale da non esporre Rome Servizi ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

17.2 In caso di violazione, la RSM procederà alla risoluzione del presente contratto.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, recante "General Data Protection Regulation" (Nuovo Codice Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa

ART. 19 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Bando di gara n.,

nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 20 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/16 e s.m.i.

ART. 21 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Codice Fiscale e Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)